

Codice A1705A

D.D. 15 maggio 2018, n. 545

**Misure 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” e 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020: Campagna 2018. Modifiche alle scadenze di cui alle D.D. n. 450 e n. 454 del 16.04.2018 e n. 495 del 24.04.2018 in attuazione del reg. (UE) di esecuzione (UE) 2018/701 della Commissione dell’8 maggio 2018 recante deroga al reg. (UE) n.809/2014**

Visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale e s.m.i. da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) che, nell’ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

considerati in particolare l’articolo 28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” (paragrafi 1-8), che individua la misura denominata Misura 10 e l’articolo 29 “Agricoltura biologica” che individua la misura denominata Misura 11 del citato reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013;

verificato che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune individua agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione;

visti i termini per la presentazione delle domande di pagamento, delle domande di modifica e gli altri termini previsti dai regolamenti (UE) n. 640 in data 11 marzo 2014 e n. 809 in data 17 luglio 2014 della Commissione e s.m.i.;

tenuto conto in special modo dell’articolo 13, paragrafo 1 del reg. (UE) 809 del 2014 e s.m.i. che concede agli Stati membri di fissare il termine ultimo per la presentazione, tra l’altro, delle domande di pagamento non oltre il 15 maggio di ogni anno;

tenuto conto inoltre, dell’articolo 15, paragrafo 2 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. che prevede che le modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento siano comunicate per iscritto all’autorità competente entro il 31 maggio dell’anno di cui trattasi;

vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 13-6737 del 13.04.2018 mediante la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione nel 2018 di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della Misura 10, operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9 e tenuto conto che tale DGR per i termini di scadenza ha fatto riferimento al reg. (UE) n. 809 del 2014 e s.m.i.;

visto che in applicazione del punto 8 del dispositivo della DGR n. 13-6737 del 13.04.2018 il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione agricoltura ha adottato le procedure per l’approvazione del bando della Misura 10 mediante la D.D. n. 454 del 16.04.2018;

dato atto che le domande presentate ai sensi della DD n. 454 del 16.04.2018 costituiscono domande di sostegno e di pagamento nello stesso anno e che i termini per la presentazione delle domande di pagamento e delle domande di modifica e le scadenze delle successive fasi procedurali correlate a tali termini sono stati individuati al punto 3) del dispositivo in riferimento alle norme dell’Unione europea e nel rispettivo allegato ai seguenti punti:

- parte I, par. 1.4 e parte III, par. 3.4 che indicano rispettivamente il *Termine per la presentazione delle domande di sostegno* e la *Scadenza per la presentazione* alle ore 23:59:59 del 15 maggio 2018,
- parte III, par. 3.5 *Domanda di modifica* che indica erroneamente la possibile trasmissione entro le ore 23.59.59 del 31 maggio 2017 e con presentazione tardiva entro le ore 23.59.59 del 9 giugno 2017,
- parte III, par. 3.6 *Presentazione tardiva* il cui termine ultimo è indicato alle ore 23.59.59 del 9 giugno 2018,
- parte IV, par. 4.2.2 *Formazione delle graduatorie* che prospetta 90 gg. dal termine ultimo <9 giugno 2018> per l'approvazione della graduatoria,
- parte V, par. 5.1 *Partecipazione al procedimento amministrativo* che indica erroneamente l'avvio del procedimento di valutazione dell'ammissibilità delle domande di sostegno il 10 giugno 2017 con pubblicazione massiva negli Annunci legali il 15 giugno 2017,
- parte V, par. 5.2 *Tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi* indica che tale valutazione sarebbe avvenuta entro 90 giorni dal termine ultimo (erroneamente segnalato come 09/06/2017);

vista la determinazione dirigenziale n. 495 del 24.4.2018 avente per oggetto "Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020" ed in particolare il punto 6) del dispositivo che cita la DD di Arpea n. 56 del 5.04.2018 nel frattempo modificata e l'allegato, parte I, par. 1.4 che indica il Termine per la presentazione delle domande di pagamento alle ore 23:59:59 del 15 maggio 2018;

vista altresì la Deliberazione della Giunta regionale n. 14-6738 del 13.04.2018 mediante la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione nel 2018 di nuovi impegni giuridici (domande di sostegno e di pagamento) ai sensi della Misura 11, operazione 11.2.1 e tenuto conto che tale DGR per i termini di scadenza ha fatto riferimento al reg. (UE) n. 809 del 2014 e s.m.i;

visto che in applicazione del punto 7 del dispositivo della DGR n. 14-6738 del 13.04.2018 il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile della Direzione agricoltura ha adottato le procedure per l'approvazione del bando della Misura 11 mediante la D.D. n. 450 del 16.04.2018;

dato atto che le domande presentate ai sensi della DD n. 450 del 16.04.2018 costituiscono domande di sostegno e di pagamento nello stesso anno e che i termini per la presentazione delle domande di pagamento e delle domande di modifica e le scadenze delle successive fasi procedurali correlate a tali termini sono stati individuati nel rispettivo allegato ai seguenti punti:

- parte I, par. *Termine per la presentazione delle domande di sostegno* che indica le ore 23:59:59 del 15 maggio 2018,
- parte III, par. *Termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno* che indica le ore 23:59:59 di martedì 15 maggio 2018,
- parte III, par. *Domande presentate in ritardo* che cita il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento <il 16 maggio> a partire dal quale si sarebbe applicata una riduzione per ogni g. lavorativo di ritardo e indica il termine ultimo per la trasmissione telematica della domanda con l'applicazione di riduzioni alle ore 23.59.59 dell'11 giugno 2018,
- parte III, par. *Domanda di modifica* che indica le ore 23:59:59 del 31 maggio 2018 e nel caso di presentazione tardiva delle medesime domande di modifica, le ore 23.59.59 dell'11 giugno 2018,

- parte IV, par. *Formazione delle graduatorie* che prospetta 90 gg. dal termine ultimo <11 giugno > per l'approvazione della graduatoria;

preso atto del reg. di esecuzione (UE) n. 701 in data 08/05/2018 della Commissione, entrato in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta dell'Unione europea (14 maggio 2018), recante deroga al reg. (UE)809/2014, relativamente al 2018, mediante i seguenti articoli.:

- l'articolo 1 recante deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i riguardante il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento, che concede il rinvio al 15 giugno 2018,
- l'articolo 2 recante deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. riguardante il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda di pagamento, che concede il rinvio al 15 giugno 2018;

preso atto della Determinazione del Direttore di Arpea (Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura) n. 80 in data 14.05.2018 recante modifica alla DD n. 56 del 05.04.2018 in merito ai termini di presentazione delle domande di pagamento del PSR 2014-2020 e ai termini per la presentazione tardiva di tali domande;

tenuto conto dei termini risultanti a seguito della deroga e risultato necessario modificare i rispettivi allegati alle DD n. 450 e 454 del 16.04.2018 ed alla DD n. 495 del 24.4.2018, per tenere conto:

- del termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento che dal 15 maggio 2018 è spostato al 15 giugno 2018;
- del termine ultimo per la presentazione delle comunicazione di modifica che dal 31 maggio 2018 è spostato al 15 giugno 2018;
- degli effetti sulle altre scadenze delle fasi procedurali successive alla presentazione delle domande di pagamento, quale ad esempio la presentazione tardiva dall'11 giugno 2018 spostata al 10 luglio 2018;

stabilito di approvare nell'allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, le modifiche agli allegati delle DD n. 450 e n. 454 del 16.04.2018 e n. 495 del 24.04.2018;

dato atto che le disposizioni di cui alla presente potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente della Direzione regionale agricoltura.

Tutto ciò premesso,

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

## DETERMINA

per i motivi specificati in premessa, di approvare, in attuazione del reg. (UE) 2018/701 dell'8 maggio 2018 ed in concordanza con la Determinazione di Arpea n. 80 in data 14.05.2018 recante modifiche alla DD n. 56 del 5.04.2018, le modifiche ai rispettivi allegati delle DD n. 450 e n. 454 del 16.04.2018 e n. 495 del 24.04.2018 descritte nell'allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" nel sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
dott. Mario Ventrella

GS/MRR

Allegato

**Modifiche alla Determinazione dirigenziale n. 454 del 16/4/2018, avente per oggetto: <<Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno della misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8, 10.1.9 del PSR 2014-2020 ai sensi della DGR n. 13-6737 del 13.04.2018>>**

**(Misura 10 - modifiche al bando 2018)**

#### **A) MODIFICHE AL DISPOSITIVO DELLA D.D. 454 DEL 16/4/2018**

Il punto 3) del dispositivo:

“3) di fare riferimento per le scadenze, ai termini per la presentazione delle domande e agli altri termini previsti dai regolamenti (UE) della Commissione n. 640 e s.m.i. dell’11 marzo 2014 e n. 809 del 17 luglio 2014”

è così sostituito:

<<3) di fare riferimento per le scadenze, ai termini per la presentazione delle domande e agli altri termini previsti dai regolamenti (UE) della Commissione n. 640 del 11 marzo 2014 e s.m.i., n. 809 del 17 luglio 2014 e s.m.i. e n. 2018/701 dell’8 maggio 2018>>

#### **B) MODIFICHE ALL’ALLEGATO DELLA D.D. 454 DEL 16/4/2018**

### **PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Nel primo capoverso, le parole “**martedì 15 maggio 2018**” sono sostituite dalle parole: <<**venerdì 15 giugno 2018**>>.

Nella nota <sup>(2)</sup>, le parole: “Termine stabilito dall’art. 13 del reg. (UE) 809/2014” sono sostituite dalle parole: << Termine stabilito in base al reg. (UE) 2018/701, in deroga all’art. 13 del reg. (UE) 809/2014 >>

## PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

### 3.4 SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE

Nel primo capoverso, le parole “**15 maggio 2018**” sono sostituite dalle parole: <<**15 giugno 2018**>>.

La *nota* <sup>(21)</sup>: “Termine stabilito dall’art. 13 del reg. (UE) 809/2014”

è sostituita dalla nota: <<Termine stabilito in base al reg. (UE) 2018/701, in deroga all’art. 13 (Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento) del reg. (UE) 809/2014>>

### 3.5 DOMANDA DI MODIFICA

L'ultima frase del *sesto capoverso*:

“ E’ infatti possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 31 maggio 2017**”

è sostituita dalla frase:

<<In deroga all’articolo 15(2) del regolamento (UE) n. 809/2014, ai sensi dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 2018/701 è possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica entro le ore 23.59.59 del **15 giugno 2018**.>>

L'*ottavo capoverso*:

“ In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto già riportato nel paragrafo precedente per le domande iniziali: la presentazione tardiva comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 9 giugno 2017**; le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più essere accettate (domande irricevibili).”

è sostituito dal seguente:

<<In caso di presentazione oltre il termine, per le domande di modifica vale quanto riportato nel paragrafo 3.6 per le domande iniziali: salvo casi di forza maggiore o casi eccezionali, la presentazione tardiva comporta una riduzione dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo; le domande di modifica possono essere presentate in ritardo al massimo fino alle ore 23.59.59 del **10 luglio 2018**. Le domande pervenute oltre questo termine ultimo non possono più essere accettate (domande irricevibili).>>

### 3.6 PRESENTAZIONE TARDIVA

Nell'*ultimo capoverso*, le parole: “**9 giugno 2018**” sono sostituite dalle parole: <<**10 luglio 2018**>>.

## PARTE IV - FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

### 4.2 SELEZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

(...)

#### 4.2.2 *Formazione delle graduatorie*

Nel sesto capoverso, le parole:

“entro 90 giorni dal termine ultimo (9 giugno 2018) per la presentazione delle domande di sostegno”

sono sostituite dalle parole:

<< entro 90 giorni dal termine ultimo (10 luglio 2018) per la presentazione tardiva delle domande di sostegno >>

## PARTE V - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

### 5.1 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

(...)

Il secondo capoverso:

“A tale proposito si precisa che l’avvio del procedimento “Valutazione dell’ammissibilità delle domande di sostegno” che ha luogo con la presentazione dell’istanza (domanda di sostegno) per accedere al sostegno di 1 o più delle operazioni (o azioni) della Misura 10 (che partirà il 10 giugno 2017) verrà eseguito con pubblicazione massiva dell’avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 15 giugno 2017.”

è sostituito dal seguente:

<<A tale proposito si precisa che l’avvio del procedimento “Valutazione dell’ammissibilità delle domande di sostegno”, che ha luogo con la presentazione dell’istanza (domanda di sostegno) per accedere al sostegno di 1 o più delle operazioni (o azioni) della Misura 10, partirà il giorno successivo al termine ultimo (10 luglio 2018) e verrà eseguito con pubblicazione massiva dell’avvio negli *Annunci legali* del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte .>>

### 5.2 TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

La frase:

- “ la valutazione dell’ammissibilità delle domande di sostegno avverrà entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (9/6/2017) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.”

è sostituita dalla frase:

- << la valutazione dell’ammissibilità delle domande di sostegno avverrà entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (10/7/2018) per la presentazione tardiva delle domande. >>

**Modifiche all'allegato della Determinazione dirigenziale n. 495 del 24/4/2018, avente per oggetto: <<Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020>>**

(Misura 10 - modifiche alle disposizioni per le domande di pagamento 2018)

**A) MODIFICHE AL DISPOSITIVO DELLA D.D. 495 DEL 24/4/2018**

nel punto 6) del dispositivo, dopo le parole: "la determinazione del direttore di Arpea n. 56 del 5/4/2018" sono aggiunte le parole: << e s.m.i.>>

**B) MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA D.D. 495 DEL 24/4/2018**

**PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI**

(...)

**1.4 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

Nel primo capoverso, le parole "**martedì 15 maggio 2018**" sono sostituite dalle parole: <<**venerdì 15 giugno 2018**>>.

Nella nota <sup>(2)</sup>, le parole: "Termine stabilito dall'art. 13 del reg. (UE) 809/2014" sono sostituite dalle parole: <<Termine stabilito in base al reg. (UE) 2018/701, in deroga all'art. 13 del reg. (UE) 809/2014 >>

**PARTE III - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE**

**3.1 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE**

Nel *secondo capoverso*, dopo le parole: "entro i termini e le con le modalità stabiliti dall'Arpea mediante la Determinazione del Direttore n. 56 del 5/4/2018" sono aggiunte le parole: <<e s.m.i.>>



**Modifiche alla Determinazione dirigenziale n. 450 del 16/4/2018, avente per oggetto: <<Disposizioni applicative per la campagna 2018 riguardanti la presentazione delle domande di sostegno della misura 11 “Agricoltura biologica” – operazione 11.2.1 “Mantenimento degli impegni di produzione biologica” del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 14-6738 del 13.04.2018>>**

(Misura 11 - modifiche al bando 2018)

## MODIFICHE ALL'ALLEGATO DELLA D.D. 450 DEL 16/4/2018

### **PARTE I - INDICAZIONI GENERALI**

(...)

#### **TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Nel *primo capoverso*, le parole “martedì 15 maggio 2018” sono sostituite dalle parole <<venerdì 15 giugno 2018>>

### **PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

(...)

#### **Termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno**

Nel *primo capoverso*, le parole “martedì 15 maggio 2018” sono sostituite dalle parole <<venerdì 15 giugno 2018>>

#### **Domande presentate in ritardo**

Il *secondo capoverso* “Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno dell’annualità 2016 (che vale anche come domanda di pagamento) è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di pagamento (ossia il 16 maggio), si applica una riduzione per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all’1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda nel tempo fissato. “

è così sostituito:

<< Salvo cause di forza maggiore o casi eccezionali, se la domanda di sostegno dell'annualità 2018 (che vale anche come domanda di pagamento) è presentata in ritardo rispetto al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di pagamento (ossia il 15 giugno 2018), si applica una riduzione per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1% degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda nel tempo fissato. >>

Nell'*ultimo capoverso*, le parole "**11 giugno 2018**" sono sostituite dalle parole <<**10 luglio 2018**>>

### **Domanda di modifica**

L'ultima frase del *quinto capoverso*:

"E' infatti possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 31 maggio 2018.**"

è sostituita dalla frase:

<<E' infatti possibile trasmettere mediante il sistema informativo una o più domande di modifica, entro le **ore 23.59.59 del 15 giugno 2018.**>>

Nel *settimo capoverso le parole*: "la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 dell'11 giugno 2018;**"

sono sostituite dalle parole: << la presentazione tardiva comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo e possono essere presentate al massimo **fino alle ore 23.59.59 del 10 luglio 2018**>>

## **PARTE IV – ENTI COMPETENTI, PROCEDURE E FASI SUCCESSIVE ALLA PRESENTAZIONE**

(...)

### **FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

(...)

L'ultimo capoverso:

"La graduatoria sarà approvata in modo definitivo per l'operazione 11.2.1 mediante Determinazione Dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo (11 giugno) per la presentazione delle domande di sostegno<sup>1</sup>, e riporterà in allegato le 3 categorie di domande descritte. "

è sostituito dal seguente:

<<La graduatoria sarà approvata in modo definitivo per l'operazione 11.2.1 mediante Determinazione Dirigenziale entro 90 giorni dal termine ultimo (10 luglio 2018) per la presentazione delle domande di sostegno<sup>2</sup>, e riporterà in allegato le 3 categorie di domande descritte.>>

## **PARTE V – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI**

(...)

---

<sup>1</sup> vedere il paragrafo *Tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi* nella Parte V

<sup>2</sup> vedere il paragrafo *Tempi per lo svolgimento e conclusione dei procedimenti amministrativi* nella Parte V

## TEMPI PER LO SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

(...)

Dopo il primo capoverso, la frase nel primo trattino

“ - la valutazione dell’ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (11/6/2018) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.”

è sostituita dalla seguente:

<< - la valutazione dell’ammissibilità delle domande di sostegno avverrà **entro 90 giorni** dall’avvio del procedimento, ossia dal giorno successivo al termine ultimo (10/7/2018) per la presentazione delle domande consentito dal presente bando.>>